

Istituto di Alta formazione UNIDPROFESSIONAL

MASTER in CRIMINOLOGIA

Dott.ssa Chiara Menicatti

**I PROFILI GIURIDICO CRIMINOLOGICI E
TRATTAMENTALI DEI SEX OFFENDERS**

Avv. Corrado Limentani

INDICE

Sezione 1 Giuridica

Capitolo 1: Gli interventi penali e processuali nei reati sessuali.

1 Le violenze sessuali	Pag. 4
2 La procedibilità a querela e la procedibilità d'ufficio per i reati di natura sessuale	>> 6
3 Lo sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno ai minori come nuove forme di schiavitù >>	8
4 La custodia cautelare in carcere per i sex offender e l'intervento della Corte costituzionale.....>>	9
5 Il legame tra l'arresto in flagranza e la custodia cautelare in carcere.....>>	11
6 Il patteggiamento: accesso e limiti.....>>	12

Sezione 2 Criminologica

Capitolo 2: Profili criminologici degli autori dei reati sessuali.

1 Le origini dei fattori causali della devianza.....>>	15
2 Il profilo dei sex offenders. Alcuni contributi.....>>	19

3	Le terapie cognitivo comportamentali e la questione empatica >>	21
4	Il fatto più aggressivo di violenza sessuale. Lo stupro..... >>	25

Sezione 3

Trattamentale

Capitolo 3: L'esecuzione penale e il trattamento rieducativo dei sex offenders

1	Sex offender e l'art. 4-bis, comma 1 quater ord. pen.....>>	32
2	Divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656, comma 9 lett. a) c.p.p.....>>	35
3	La gestione del sex offender in istituto.....>>	36
4	Il trattamento rieducativo negli istituti di pena.....>>	37
5	La recidiva: fattori di rischio, strumenti di rilevazione e valutazione.....>>	41
6	I progetti di trattamento e il modello attuato presso la Casa di Reclusione Milano-Bollate.....>>	44
7	Cenni sui principali modelli di trattamento in europa e negli Stati Uniti. La castrazione chimica..... >>	49
8	La mediazione penale. Vittima e reo sessuale. Quali prospettiva?.....>>	51
	Bibliografia.....>>	54

SEZIONE
GIURIDICA

CAPITOLO 1
GLI INTERVENTI PENALI E PROCESSUALI
NEI REATI SESSUALI

Sommario: 1) Le violenze sessuali; 2) La procedibilità a querela e la procedibilità d'ufficio per i reati di natura sessuale; 3) Lo sfruttamento della prostituzione e pornografia, turismo sessuale in danno ai minori come nuove forme di schiavitù; 4) La custodia cautelare in carcere per i sex offender e l'intervento della Corte Cassazione; 5) il patteggiamento accesso e limiti.

1) Le violenze sessuali

Nell'ordinamento giuridico italiano, i delitti di natura sessuale sono oggetto di specifica previsione e disciplina da parte del codice penale vigente.

Nella versione originaria del Codice Rocco, le ipotesi di violenza sessuale erano collocate nel Titolo IX, rubricato "*delitti contro la moralità e il buon costume*", oggi, con legge n. 66 del 1996, risultano essere state inserite nel Titolo XII ovvero nei "*Delitti contro la persona*" e ciò per diverse ragioni tra cui quella di uniformare l'ordinamento penale al cambiamento socio culturale verificatosi e per l'esigenza di tutelare la libertà inviolabile della persona in relazione all'esercizio della sessualità.

La violenza sessuale e gli altri delitti che ledono la sfera sessuale, da reati contro la moralità pubblica e il buon costume, sono collocati nei reati contro la persona.

Questa riscrittura non è stata una pura e semplice modifica: la *ratio legis* verte sul fatto che la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità e del buon costume e viene affermata come diritto della persona umana, la cui disponibilità, spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare.¹

E' stata elaborata così, una concezione della sessualità come imprescindibile estrinsecazione della libertà della persona; difatti l'individuo deve poter scegliere se predisporre all'atto sessuale e deve, inoltre, poter liberamente valutare se chiedere o meno la punizione del colpevole. Su questo punto ne dirò successivamente.

Oltre alla nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale, le principali innovazioni della legge di riforma, ormai quasi ventennale, hanno compreso anche:

- L'assimilazione sotto un'unica figura di reato della "violenza carnale", della "congiunzione carnale con abuso della qualità di Pubblico Ufficiale", degli "atti di libidine violenta" e di alcune ipotesi di corruzione di minorenni, nella fattispecie "violenza sessuale".

Tale esigenza è nata anche per fare in modo che la vittima sia tutelata rispetto ad indagini mediche particolarmente insidiose dirette ad individuare l'esatta fattispecie incriminatrice da applicare nonché per evitare l'umiliazione e l'interferenza nella sua sfera intima connesse alle indagini svolte dagli operanti in sede giudiziaria.

Per effetto dell'unificazione delle fattispecie *de qua*, il disvalore criminoso del fatto di violenza sessuale si focalizza nell'offesa arrecata all'autodeterminazione della persona, nulla di più.

Tra le innovazioni della legge inoltre, è ricompreso il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 *octies*; nonché l'introduzione di una fattispecie autonoma che incrimina il compimento di atti sessuali,

¹ G. AMBROSINI, *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, 1996. pag. 4 ; Cass., Sez. III, 10 giugno 1996.

violenti e abusivi, nei confronti dei minori di anni quattordici (art. 609 - *quater*), mantenendo la scelta dell'intangibilità sessuale del minore nei rapporti con adulti.

Altra novità attiene all'introduzione di una norma ad *hoc* che punisce gravemente il fatto laddove il minore non ha compiuto gli anni 10, evitando che gli autori dei reati *de quo*, rispondano solamente come nella precedente legislazione sul tema, per atti di libidine violenta.

E' stata riformulata la fattispecie di corruzione di minorenni (art. 609 *quinques* c.p.), la previsione di una contravvenzione a carico di chi divulghi a mezzo stampa o con ogni altro mezzo di comunicazione, le generalità, l'immagine di persone offese da atti di violenza sessuale².

Quest'ultima è una norma posta a tutela della riservatezza e finalizzata ad evitare che le parti offese, proprio per il timore della pubblicità, possano essere dissuase dal denunciare fatti o dal presentare querela.

2) La procedibilità a querela della persona offesa e la procedibilità d'ufficio.

Come accennato nel paragrafo precedente, per i reati sessuali, il legislatore ha statuito la procedibilità a querela della persona offesa; essa può essere presentata fino ad un termine di sei mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (e non tre mesi) e, una volta esperita diviene irrevocabile.³

Secondo il legislatore del 1996 la procedibilità a querela e l'irrevocabilità di essa assolvono ad una duplice funzione: *in primis* quella di riconoscere alla vittima la possibilità di evitare, con la propria inerzia, la pubblicità derivante dal processo: il soggetto passivo difatti ha la possibilità di scegliere se procedere o meno e

² G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale, I delitti contro la persona*, Vol. II, Tomo I, pp.199-201, Ed. Zanichelli

³ La procedibilità d'ufficio invece, è prevista per le ipotesi di cui all'art. 609 *septies*, comma 4, ovvero qualora il fatto è connesso con un altro delitto per il quale è richiesta dalla legge la procedibilità d'ufficio; e per il delitto di corruzione di minorenni, ex art. 609 *quinques* c.p. e della violenza sessuale di gruppo ex art 609 *octies* c.p.

quindi di voler o meno far conoscere alla collettività episodi che attengono alla sua sfera intima, lesa; in *secundis* l'irrevocabilità della condizione per poter procedere si giustifica con lo scopo del legislatore di evitare le pressioni fisiche e/o morali che possono influire nella persona offesa e nei suoi familiari.

Dopo che la querela è stata formalizzata nessuna influenza esterna ha più alcuna importanza.⁴

Quanto alla procedibilità d'ufficio, l'art. 609 septies comma 4 n. 4 c.p. prevede che si debba obbligatoriamente iniziare una indagine, ogni volta che la violenza sessuale è connessa, per l'art. 12 c.p.p., ad altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Il legislatore ha voluto privilegiare la potestà punitiva dello Stato, malgrado la volontà della persona offesa fosse quella di non divulgare quanto subito.

Il delitto perseguibile d'ufficio funge da condizione per procedere anche per il delitto sessuale, normalmente conoscibile a seguito della presentazione della querela.

La connessione tra i reati non può essere concepita in senso puramente formale, ma si deve intendere come un legame stretto, in modo che il delitto perseguibile d'ufficio non possa essere conosciuto se non svelando anche quello a sfondo sessuale. Tale necessità, ad avviso della scrivente fa venire meno le ragioni di tutela della volontà della vittima.

⁴ L.CREMONESI, *Brevi osservazioni sulle situazioni procedibili d'ufficio nella violenza sessuale*, in Archivio della nuova procedura penale 2001, p. 255 ss

3) Lo sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno ai minori come nuove forme di schiavitù.

Accanto alle norme contro la violenza sessuale, nel 1998 è stata varata un'ulteriore legge attinente allo sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno ai minori come nuove forme di schiavitù. La legge n. 269 del 1998.

Essa nasce a seguito di due precedenti normativi cui esplicitamente si riferisce all'art. 1; quali la *Convenzione sui diritti del fanciullo* ratificata ai sensi della legge n. 176 del 1991 e la *Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma* del 31 agosto 1996.

Tali riferimenti sono importanti da un lato perché rimandano la legislazione italiana alla normativa internazionale, dall'altro perché sottolineano che la tutela dei minori contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia al fine di salvaguardare il loro sviluppo fisico psicologico spirituale morale e sociale.⁵

Nella legge *de qua* sono stati identificati nuovi illeciti in materia sessuale quali:

prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p.;

pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p.;

detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p.;

pornografia virtuale di cui all'art. 600 quater 1; introdotta con l. del 2006 n. 38;

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600 quinquies c.p..

Le norme su elencate sono state inserite nel nostro codice penale nel titolo sui delitti contro la persona e nella sezione dei delitti contro la personalità individuale, proprio perché si considera lo sfruttamento sessuale minorile come una nuova forma di schiavitù.

⁵ I. ALFONSO, *Violenza sessuale, pedofilia e corruzione di minorenni*, in La biblioteca del penalista, collana diretta da Luigi domenico Cerqua, p. 75, CEDAM

Tutto ciò ci spinge a considerare separatamente le condotte di sfruttamento del minore previsti dalla legge dalle condotte di violenza sessuale sanzionate dagli artt. 609 bis e ss.

4) La custodia cautelare in carcere per i sex offenders e l'intervento della Corte Costituzionale.

A fronte della sicurezza della collettività e dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, il legislatore penale italiano, negli ultimi anni, ha inasprito il sistema processuale per i reati sessuali.

Difatti, con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, (che ha convertito il decreto legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), ha provveduto a modificare l'art. 275 comma 3.

La *ratio legis* ha eluso, ad avviso della scrivente, l'importanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza e dell'*extrema ratio* della custodia cautelare in carcere quali criterio valutativo e discrezionale del giudice per le ragioni di seguito succintamente esposte.

L'art. 2 della l. n.38/2009 ha modificato il comma 3 dell'art. 275 c.p.p. ampliando il catalogo dei reati per cui il giudice deve disporre ordinanza di custodia cautelare, verificata solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che vi siano elementi che dimostrino l'inesistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.⁶

Ciò ha portato a presumere *de plano*, un'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere anche per gli indagati/imputati per i delitti sessuali destando non poche complessità anche in termini di prova difensiva.

Difatti a tale presunzione si accompagna il rovesciamento dell'onere della prova poiché sarà appunto la difesa a dover dimostrare che non sussistono esigenze cautelari che legittimano la custodia cautelare in

⁶ M.DONISELLI, *Funzione e ruolo nel sistema penale del processo per reati sessuali. Luci ed ombre dopo la legge 38/2009.*

carcere. La complessità verte sul fatto che oltre che trattasi di reati di allarme sociale sono spesso caratterizzate da condotte recidivanti e rendendo così difficile provare l'insussistenza dell'esigenza restrittiva.

A fronte poi dell'incapacità della difesa di provare la sussistenza di elementi in grado di escludere il *periculum libertatis*, la misura restrittiva si fonda solo sulla prognosi di colpevolezza dell'indagato eludendo quindi la presunzione di non colpevolezza quale principio costituzionalmente garantito.

Nella legge del 2009 la custodia cautelare in carcere per i sex offenders è affetta da caratteri di esemplarità divenendo, in senso negativo, lo strumento di appagamento dell'opinione pubblica al di là del principio costituzionale appena menzionato.⁷

Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale con due argomentazioni significative in tema di illegittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3 c.p.p. così come modificato dalla legge del 2009, poiché in contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.

La Consulta ha colto l'irragionevolezza nell'equiparare i sex offenders a coloro che si sono resi responsabili di delitti per il quali è obbligatoria la custodia cautelare in carcere (delitti associativi).

Essa sottolinea che non è stato tenuto conto il particolare *status* dei delinquenti sessuali quali autori di reati individuali e bisognosi di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere anche alla luce del fatto che *“spesso si è al cospetto di fenomeni di devianza individuale che si manifestano attraverso condotte delle più diversa gravità, spesso conseguenti a patologie, le quali possono, in un non trascurabile numero di casi, risultare contenibili, sul piano cautelare, con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere: donde un insopprimibile bisogno di differenziare, sulla base di un*

⁷ A. GARGANI. Commento alla legge del 23 aprile 2009 n. 38.

apprezzamento in concreto, i vari fatti riconducibili al paradigma legale astratto” .⁸

La Consulta inoltre sottolinea un'altra questione relativa alla funzione istituzionale: *“la funzione di rimuovere l'allarme sociale cagionato dal reato è una funzione istituzionale della pena perché presuppone, ovviamente, la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme e la reazione della società. Non è dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba rendersi interprete dell'acuirsi del sentimento di riprovazione sociale verso determinate forme di criminalità, avvertite dalla generalità dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose, quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tal fine deve servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria di pene adeguate, da infliggersi all'esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati; non già un'indebita anticipazione di queste prima del giudizio di colpevolezza.”⁹*

5) il legame tra l'arresto in flagranza e la custodia cautelare in carcere.

Proseguendo le riflessioni sul versante strettamente processuale vi è da dire che con la legge n. 38 del 2009, è stata ampliata (lett.d - bis all'art. 380 comma 2 c.p.p) l' ipotesi obbligatoria di arresto per la polizia giudiziaria nei confronti di chi sia stato colto in flagranza di delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609 bis, con esclusione delle fattispecie di minor gravità di cui al comma 3 del medesimo articolo, e alla violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p.

La novella ha, trasformato così l'arresto per questa tipologia di reati da facoltativo a obbligatorio, determinando una drastica riduzione delle garanzie procedurali riconosciute all'indagato/imputato.

⁸ Cfr Corte Cost. sent. n. 265/2010, in banche dati Giuridiche UTET, 2012.

⁹ Cfr Corte Cost. sent. n. 265/2010, in banche dati Giuridiche UTET, 2012.

L'intenzione del legislatore è stata quella di anticipare, sul piano cautelare, il trattamento rigoroso riservato a tali soggetti dall'art. 275 comma 3 c.p.p., eliminando ogni valutazione discrezionale consentita alle autorità di polizia giudiziaria dall'art. 381 comma 4 c.p.p. e proseguendo ai sempre più casi di giudizio direttissimo all'interno del quale il p.m., in sede di convalida, ha più possibilità di ottenere dal giudice, la custodia cautelare in carcere alla luce appunto dell'art. 275 c.p.p.¹⁰

6) Il patteggiamento : accesso e limiti

La logica repressiva che domina l'intera disciplina dei reati sessuali ha approdato anche nel divieto di applicazione della pena su richiesta delle parti. (ex art. 444 c.p.p. e ss).

Difatti, la legge 6 febbraio 2006 n. 38, esclude l'accesso al patteggiamento per gli autori di delitti di violenza sessuale semplice e aggravata, anche di gruppo, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e pornografia virtuale .

Rimangono definibili attraverso l'applicazione della pena su richiesta delle parti, i procedimenti per i reati di detenzione di materiale pornografico di modica quantità e di corruzione di minorenni in quanto tali reati sono puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni e poiché è valutata la riduzione della pena fino ad un terzo, quale effetto della scelta del rito speciale, i responsabili di tali reati, così come di quelli previsti dall'art. 600 bis comma 2 c.p.296 e dall'art. 600-ter comma 4 c.p., potranno accedere anche al patteggiamento semplice, godendo degli effetti premiali di cui all'art. 445 c.p.

¹⁰ M.DONISELLI, *Funzione e ruolo nel sistema penale del processo per reati sessuali. Luci ed ombre dopo la legge 38/2009*

L'accesso al patteggiamento semplice, inoltre, potrà essere consentito anche nel caso di reati espressamente esclusi dal patteggiamento allargato, se la condotta tenuta dall'autore sarà tale da contenere la pena, una volta diminuita fino ad un terzo, entro i due anni di reclusione. E' questo il caso delle fattispecie previste dagli artt. 600-bis comma 3 c.p., 600-ter comma 3 c.p. e 609-bis commi 2 e 4 c.p.

Il legislatore, dunque, non solo non impone un divieto generalizzato per i sex offenders di accedere al patteggiamento, ma permette loro, nelle ipotesi di minor gravità, di godere dei benefici connessi al rito speciale.¹¹

Occorre da ultimo considerare che per tutti i reati sessuali, è possibile procedere mediante il giudizio abbreviato il cui accesso non è subordinato al consenso né del pubblico ministero né del giudice.

¹¹ M.DONISELLI, *Funzione e ruolo nel sistema penale del processo per reati sessuali. Luci ed ombre dopo la legge 38/2009*

Superate, anche se per sommi capi, alcune delle questioni di natura penale e processuale, è cura della scrivente in questa sezione, soffermarsi e approfondire gli aspetti devianti che fanno parte della personalità dei sex offenders.

Il percorso è tracciato da un'accurata analisi dei fattori di origine della devianza sessuale e dei contributi offerti da criminologi, psicologi e psicoterapeuti sugli autori dei reati de qua e prosegue considerando

le varie terapie cognitivo-comportamentali da adottare in sede di cure e trattamenti.

Un aspetto che si è voluto far emergere è costituito dall'assenza/carenza di empatia quale fattore presente in coloro che esperiscono le condotte illecite.

Da ultimo si è voluto affrontare il fatto di violenza sessuale più aggressivo. Lo stupro.

SEZIONE 2
CRIMINOLOGICA

CAPITOLO 2
PROFILI CRIMINOLOGICI DEGLI AUTORI DEI REATI
SESSUALI.

Sommario: 1) L'origine dei fattori causali della devianza; 2) Il profilo dei sex offenders. Alcuni contributi; 3) Le terapie cognitive comportamentali e la questione empatica; 4) Il fatto più aggressivo di violenza sessuale. Lo stupro.

1) L'origine dei fattori causali della devianza.

I reati di natura sessuale sono oggetto di studio da parte di molteplici discipline ognuna delle quali apporta uno specifico contributo utilizzando strumenti di analisi propri.

In questa fase descrittiva, dei comportamenti, in chiave criminologica, si vogliono considerare innanzitutto i fattori di origine della devianza negli autori dei reati *de quo* al fine comprendere, a fondo, tali condotte per discernere ipotesi di natura trattamentale quale obiettivo precipuo e garantista alla luce della Carta Costituzionale, in particolare del principio di cui all'art. 27 comma 3 Cost.

La dottrina in materia classifica l'origine della devianza sessuale e quindi della commissione di reati di tale natura, secondo due approcci:

- a) un approccio di tipo criminologico tradizionale;
- b) un approccio di tipo criminologico multidisciplinare .

Il primo orientamento, ovvero **l'approccio criminologico tradizionale** è ancorato a modelli interpretativi di origine medico – psichiatrica.

Esso focalizza l'attenzione sul rapporto tra le condotte sessuali delittuose ed alcune forme di malattia mentale.

Difatti si possono manifestare disturbi psichici definiti “parafilie” o “perversioni sessuali” che incidono sulla sfera sessuale inducendo il soggetto agente ad avere comportamenti abnormi o contrari alle norme penali.

Quanto al comportamento abnorme, può essere considerato attraverso tre diversi parametri: a seconda del

- *criterio medico - biologico* che considera e valuta come morbosi certi comportamenti, come le parafilie;
- *criterio sociologico* che considera e valuta come devianti le condotte contrarie al costume sociale e culturale;
- *criterio giuridico*, che considera e valuta come reati, condotte sessuali specificamente precisate dalla legge penale.¹²

Secondo le indagini cliniche l'anormalità di un comportamento sessuale si può valutare da una immaturità affettiva ed anche da una identificazione deficitaria, nonché da una notevole incapacità di instaurare relazioni interpersonali adeguate generata negli autori dei reati sessuali.

Tra i disturbi mentali che possono degenerare in delittuosità sessuali, diversi studi hanno confermato che oltre ai disturbi legati alla psicopatia e all'insufficienza mentale, vi è anche una grande componente di schizofrenia.

Tale disturbo, di tipo disorganizzato, è considerato tra quelli più gravi, ed è caratterizzato dalla disorganizzazione del pensiero e del comportamento, con umore dissintono e inappropriato, che può produrre un'alterazione della sfera affettiva del soggetto, e può

¹² G.SCARDACCIONE, Ricercatore confermato del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e di Medicina Psicologica – Università La Sapienza di Roma.

indurlo a compiere atti violenti ed aggressivi che molto spesso sfociano in un delitto a sfondo sessuale.¹³

Il secondo approccio in esame è quello di **tipo criminologico multidisciplinare**; esso si focalizza una serie di variabili interne ed esterne al soggetto che inficiano negativamente sulla sua condotta, che ne determina la natura criminosa; esse possono essere ricondotte all'aspetto genetico del reo, allo stato dell'umore, alle esperienze di vita, ai fattori socio culturali etc.

Tale orientamento ricollega la delittuosità sessuale, esclusivamente a fattori di natura psicologica o socio culturale non tenendo in considerazione la matrice psichiatrica che, a parere di chi scrive, costituisce un elemento fondante delle condotte *de qua* anche se vi è il continuo mescolarsi tra cultura e natura.

In particolare, i casi di natura multidisciplinare possono annoverarsi ed essere rappresentati anche dall'uso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti da parte dell'autore del reato.

Il ricorso occasionale all'uso di alcool può costituire un espediente per infrangere le regole imposte dalla società, sentendosi meno responsabili delle proprie azioni. L'assunzione sporadica ed occasionale di piccoli quantitativi di sostanze alcoliche a causa dell'azione depressiva sul sistema neurologico produce una diminuzione del senso di contegno ed autocontrollo, generando una maggiore aggressività sessuale; una riduzione dello stato di ansia ed un rilassamento muscolare che facilita il rapporto erotico.

Lo stato di alcoolismo cronico, invece, genera di frequente, la commissione di reati sessuali soprattutto in ambito familiare, quali manifestazioni di incesto, o altre forme di abuso sui minori.¹⁴

Non generalizzando su una materia quanto vasta, tanto delicata, e facendo luce sui vari contributi scientifici, si può pacificamente osservare che per i sex offender il sesso costituisce lo strumento utilizzato per far fronte a stati di angoscia provocati dalla solitudine,

¹³D.PAJARDI, *Oltre a sorvegliare e punire*, collana di: Prospettive di psicologia giuridica, 2008, Giuffrè Editore, p. 210 ss.

¹⁴D.PAJARDI, *idem*.

dalla mancanza di abilità nella ricerca di intimità e sfocia in problematiche psicodinamiche più profonde e di antica data relative al binomio “attaccamento e perdita”.

Questo modo di agire se così si può definire, non soddisfa il bisogno ma fornisce solamente una gratificazione sessuale che placa, soltanto temporaneamente, lo stato di angoscia. L’aggressore continuerà a mettere in atto il suo comportamento abusante allo scopo di alleviare l’angoscia man mano che questa raggiunge livelli più elevati.

Per meglio comprendere gli stati di devianza occorre valutare nel reo le varie esperienze che ha vissuto in età infantile, il contesto socio-culturale in cui è trovato ed altri fattori aspecifici e valutare se tali contesti hanno inciso e in che modo sulla personalità del reo.

Nella condotta deviante possono essere presenti anche dei fattori transitori quali i disturbi cognitivi, la scarsa competenza empatica e l’insoddisfatto bisogno di intimità. Inoltre è presente spesso una comorbilità psichiatrica che si annovera in disturbi dell’umore, ,disturbi d’ansia, schizofrenia, disturbo di personalità, ritardo mentale.

Queste problematiche associate ad esperienze traumatiche, a contesti culturali poveri, svalutativi e alla concezione di superiorità del maschio rispetto alla figura femminile, spesso contribuiscono all’assenza del controllo degli impulsi e all’attuazione delle violenze¹⁵.

¹⁵ I. MERZAGORA BETSOS, *Lezioni di Criminologia, soma psiche polis* Cedam 2001, pp 306 ss.

2. Il profilo dei sex offenders. Alcuni contributi.

I sex offender costituiscono una categoria eterogenea che può essere suddivisa in diverse tipologie in base alle caratteristiche e alle motivazioni che spingono la persona a commettere il fatto delittuoso.

Molti studi hanno ipotizzato che i reati sessuali siano spesso connotati da disturbi di personalità; in particolare quelli maggiormente ricorrenti sembrano essere il Disturbo Narcisistico di personalità, connotato da un pervasivo senso di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia; il Disturbo della Personalità Antisociale, che concerne l'incapacità del soggetto a conformarsi alle norme sociali, impulsività, aggressività e mancanza di rimorso, e il Disturbo Borderline di personalità caratterizzato da instabilità pervasiva dell'umore, delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé, dell'identità e del comportamento.

Inoltre ciò che sembra essere presente in tali categorie di soggetti è la tipicità del pensiero, caratterizzata dalla presenza di meccanismi strutturati di distorsione cognitiva che permettono loro di tollerare a livello intrapsichico la condotta posta in essere.

Due meccanismi che sembrerebbero essere maggiormente utilizzati dagli stessi soggetti sono la negazione e la minimizzazione del danno arrecato alla vittima.

La negazione consente al reo di appellarsi ad attenuanti circostanziali che possono limitare la negatività delle conseguenze del reato commesso; la minimizzazione invece si basa sulla differenza tra azioni considerate sbagliate in se stesse ed azioni che pur essendo illegali vengono riconosciute come moralmente accettabili.

I comportamenti sessuali devianti possono provenire da diversa natura.

Occorre prendere in considerazione *in primis* quelli di natura socio-culturale, inerenti quindi al territorio che circonda l'individuo, il contesto in cui si sviluppa la sua personalità e tenere in

considerazione che talvolta contesti disagiati ove evoca la miseria, la disoccupazione la povertà culturale sono indici di devianza.

I comportamenti abusanti e violenti possono essere ricondotti anche alla storia individuale del reo, secondo cui una storia di abusi e maltrattamenti subiti può essere alla base del divenire sessualmente devianti in età adulta, una sorta di meccanismo ciclico o di identificazione con l'aggressore, in cui la vittima si trasforma in carnefice

I fattori eziologici possono essere anche di natura relazionale e psichica; quanto al primo fattore, nelle devianze di cui si scrive sono compresi i casi di attivazione sessuale disturbata, fantasie sessuali perverse, distorsioni cognitive, ed anche deficit di modelli sociali.

Quanto al secondo fattore, psicologico, il comportamento abusante, può essere collegato anche a un disturbo della struttura caratteriale, o un vero e proprio disturbo della personalità quale per maggior importanza la schizofrenia (come già menzionato), ma anche depressione e bassa autostima.

Sul punto Araji e Finkelhor esperti criminologi, nel 1986, hanno individuato quattro principali domini che caratterizzano questi soggetti.

Si tratta di una classificazione di fattori che caratterizzato gli autori *de quo* nei confronti dei minori e delle condizioni che facilitano la messa in atto del comportamento sessuale deviante.

Come detto, tale modello è costituito da quattro elementi, che, a parere di chi scrive, possono essere utilizzati anche per tracciare il profilo degli autori quand'anche la vittima di reato non sia minore. Tra questi consideriamo:

- a) la corrispondenza emotiva con la vittima: in base alla quale la scelta di mettere in atto una condotta sessualmente abusante è dovuta ad una forte valenza emotiva che la vittima suscita nell'abusante;
- b) l'eccitazione sessuale deviante;
- c) l'incapacità di instaurare relazioni sociali con i pari adeguati alla propria condizione;

d) l'inibizione comportamentale e l'incapacità di autocontrollo.

In tale approccio, definito teoretico integrato, vengono considerati numerosi fattori tra cui le variabili individuali (come una carenza di inibizione e difficoltà di controllo degli impulsi), l'eccessiva disorganizzazione sociale e l'inserimento in contesti di vita che legittimano l'impiego della violenza.

Queste variabili devono essere considerate come potenzialmente stimolanti a condotte sessuali devianti ma devono essere valutate cautamente, in una visione complessiva del fenomeno.

Come si può notare, il fenomeno è esaminato all'interno di una prospettiva multi deterministica che mette in evidenza una pluralità di fattori che incidono sul comportamento; tali non riguardano il soggetto in modo individualizzato bensì, in un contesto sociale.

Secondo questa prospettiva la violenza sessuale avviene in un contesto socio culturale in cui hanno rilevanza gli elementi propri della vittima, dell'aggressore, della loro relazione e del livello di tolleranza dell'evento da parte della collettività.¹⁶

3 Le terapie cognitive comportamentali e la questione empatica.

Accanto alle teorie sopra esaminate, occorre far luce sui modelli e di conseguenza sull'adozione di terapie **cognitivo-comportamentali**. Ci si chiede cosa sia la psicoterapia cognitivo – comportamentale, a quale modello storico si riferisce e perché sia molto efficace.

Si tratta di una delle più diffuse psicoterapie per diversi disturbi psicopatologici.

Il termine *cognitivo* si riferisce a tutto ciò che accade internamente alla mente, ovvero tutti i processi mentali come il pensiero, il ragionamento, l'attenzione con implicazioni sullo stato di coscienza e

¹⁶ L.FISHER, *Il trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1990, p.33 ss .

di consapevolezza. Il termine comportamentale invece si riferisce ai comportamenti manifesti, quali azioni e condotte tenute dal soggetto.

Le terapie cognitive comportamentali, cui sono sottoposti i *sex offender* sono volte a modificare i pensieri distorti, o più tecnicamente, le distorsioni cognitive, le emozioni disfunzionali e i comportamenti disadattivi del paziente, con lo scopo di facilitare la riduzione e l'eliminazione del sintomo o del disturbo presente.

Esse focalizzano l'attenzione sul presente; i pazienti apprendono specifiche abilità che riguardano l'identificazione dei cosiddetti *modi distorti di pensare*, la modificazione di convinzioni irrazionali e il cambiamento di comportamenti disadattivi. Per raggiungere questi obiettivi, una delle tecniche principali consiste nell'esposizione sistematica del reo alla situazione temuta, Per comprenderla, indagarla al meglio e superarla.

Vengono impiegate numerose tecniche finalizzate a modificare comportamenti, emozioni e cognizioni non funzionali che in buona sostanza derivano dall'integrazione del modello cognitivo con l'orientamento comportamentista; Tali includono il cd *problem solving*, il *decision making*, gli esperimenti comportamentali, il monitoraggio e la programmazione di attività nonché la distrazione del fenomeno deviante e la rifocalizzazione di esso.¹⁷

L'obiettivo è quello di ridurre e persino evitare il comportamento, facilitare una ristrutturazione cognitiva attraverso prese di coscienza ed aiutare il reo a sviluppare capacità di affrontare certe situazioni.

Tutto ciò è finalizzato prevalentemente alla riduzione della recidiva dei comportamenti sessualmente violenti attraverso la modificazioni appena menzionate.

I modelli cognitivo-comportamentali fanno riferimento alla pregressa *teoria social cognitiva* di Albert Bandura, che incide in particolar modo sullo studio della personalità del soggetto. Secondo

¹⁷ Il *problem solving* è un'attività del pensiero che un organismo o un dispositivo di intelligenza artificiale mettono in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. Il *problem solving* indica più propriamente l'insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche; la Decision Making" si compone di strumenti e metodi per facilitare l'individuazione della decisione migliore, quella in grado di risolvere un problema, di sbloccare una situazione, di far luce sulla strada da intraprendere per arrivare ai propri obiettivi.

lo psicologo canadese *l'agire umano è determinato dall'interazione tra contesti ambientali, comportamenti e cognizioni (pensieri, rappresentazioni mentali, ricordi e sensazioni;* l'interazione tra l'uomo e l'ambiente e, di conseguenza le condotte messe in atto sono reciprocamente interconnesse, a loro volta, alle cognizioni che dialogano con le dimensioni affettive ed emotive del soggetto che le attua.

La capacità di agire attivamente e trasformativamente nel contesto in cui si è inseriti, tecnicamente definita *agenticità umana*, opera all'interno della struttura causale, caratteristica essenziale di essa è la facoltà di generare azioni mirate a determinati scopi.

I fattori personali interni, il comportamento e gli eventi ambientali quindi esterni operano come fattori causali interagenti che si influenzano reciprocamente ma che, non hanno tutti lo stesso peso.

Un ruolo centrale è ricoperto dalle capacità personali, che fanno parte appunto del fattore interno della persona. Attraverso tale processo cognitivo, il soggetto è in grado di conoscere se stesso e il mondo circostante al fine di regolare il proprio comportamento

Gli interventi cognitivo comportamentali sono rivolti, perciò, alla presa di coscienza delle disfunzioni cognitive e dei pensieri irrazionali elaborati dall'individuo e dalla conseguente loro rimozione e sostituzione con elaborazioni pro-sociali.¹⁸

Nei sex offender un altro elemento da considerare è *l'empatia*. Essi sembrano incapaci di comprendere l'impatto delle proprie azioni violente e tendono a negare il danno cagionato alle loro vittime mostrando uno scarso senso di colpa per le aggressioni compiute.

Prendendo spunto da questa piccola premessa teorica, di seguito è riportata una parte della ricerca svolta nell'anno 2008 ad opera di Cantelmi, Ambrosio, Toro, che ha avuto come oggetto quello di studiare gli aspetti sia dell'aggressività e della scarsa empatia nei sex offenders¹⁹.

¹⁸ A. BANDURA, *Autoefficacia, teorie e applicazioni*, ed. Erikson, Trento, 2000

¹⁹ AA.VV. *L'aggressività e il problema dell'empatia*, in www.onap-profilg.org/sex-offender.

Secondo tale studio le distorsioni cognitive e deficit affettivi sono parte del processo che guida l'offender a minimizzare l'impatto sulla vittima, difatti spesso capita che durante l'aggressione la loro eccitazione sessuale non è inibita dalla sofferenza mostrata dalla vittima. Tale è spesso mal interpretata e può talvolta contribuire all'eccitazione sessuale.

Queste evidenze suggeriscono che ci sia una mancanza di empatia; tale può essere vista come l'incapacità di considerare la paura e il dolore della persona aggredita e gli effetti di questo dolore sulla vita della vittima.

Nei programmi di trattamento, lo scopo di un' allenamento all'empatia, porta al raggiungimento di una profonda comprensione di due livelli, uno di natura emozionale, l'altro intellettuale, della situazione della vittima.

L'obiettivo terapeutico principale è quello di svilupparla verso le vittime e farsi che sia presa in considerazione la consapevolezza nei loro stati emotivi. Ciò però è di difficile raggiungimento. Difatti, quando il reo si trova a dover parlare delle aggressione che ha compiuto, la narrazione diviene confusa.

Quando si chiede di parlare dei sentimenti delle vittime, si arriva talvolta ad una totale impossibilità di descrivere emozioni realistiche.

La capacità di riconoscere l'emozione di un'altra persona include, infatti, la capacità di condividere tale emozione e l'abilità di vederla dal punto di vista dell'altro.

L'empatia è un'emozione complessa, lo sviluppo della quale ha bisogno di cognizioni complesse.

Secondo gli studiosi il presupposto necessario allo sviluppo è una buona comprensione di sé e dello sviluppo di una certa abilità di auto riflessione.

La coscienza di sé e dell'altro permette di sapere come una persona specifica possa reagire ad uno stimolo detto emotigeno, interpretando in base al suo modo di essere.

Quando un soggetto non è in contatto con sé stesso può risultargli difficile se non impossibile riconoscere negli altri le emozioni che nega a se stesso; quindi, tornando ai sex offender la capacità di trovare empatia può risultare difficoltosa.

Per questo motivo, come vedremo, i programmi trattamentali attualmente più accreditati, tendono ad incentivare lo sviluppo dei processi empatici al fine di cercare di superare tale stato.

4 Il fatto più aggressivo di violenza sessuale. Lo stupro.

La violenza sessuale è in rapporto tra *genus* a *species* con lo stupro; difatti quest'ultimo è considerato una delle modalità con le quali si realizza la violenza *de qua*.

Si tratta di un atto sessuale violento, e quindi compiuto con aggressività, imposto con la forza (fisica), la minaccia o l'inganno su un soggetto non consenziente o comunque incapace di fornire un consenso valido per ragioni di sottomissione fisica, emotiva e talvolta ritardo mentale.

Ciò che dev'essere sempre tenuto in considerazione, ogni qualvolta si procede ad un'osservazione scientifica sul soggetto autore di tale reato è che esso non agisce unicamente per concretizzare una fantasia sessuale deviata o distorta; bensì per dar adito a complesse dinamiche interiori. Queste dinamiche, possono raggiungere un livello elevato tale da produrre anche uno stato di sofferenza nel soggetto agente tale per cui l'unica soluzione, per placare la condizione in cui versa, è quella di passare all'azione di tipo nevrotico.

Le cause di stupro possono essere di diversa natura, dai semplici, per così dire, errori educativi consistenti nel rafforzare o addirittura favorire il comportamento aggressivo, da un rifiuto della donna, da frustrazioni e violenze pregresse di ogni genere, all'assunzione di droghe disinibenti, al vivere in ambienti degradati in subcultura

criminale o in condizioni di basso livello socio-economico per mancanza di attività lavorative.²⁰

Richiamando la letteratura psicologica, in tema di stupro e dell'atteggiamento dell'autore del reato *de quo*, sono state elaborate tre teorie.

La teoria femminista, sostenuta da Brownmiller, 1975 (Clarck e Lewis, 1977 – Dworkin, 1981, Schwendinger e Schwendinger, 1983 ed altri) secondo cui l'aggressione sessuale non è motivata da un desiderio di natura erotico, ma da un desiderio di controllare, dominare e umiliare la donna, mantenendola in uno stato di asservimento politico ed economico nei confronti dell'uomo.

La teoria dell'apprendimento sociale, sostenuta da Malamuth 1981-84, Check e Malamuth, 1985, Zillman, 1984, Linz 1985, secondo il quale lo stupro è considerato quale tradizione repressiva nei confronti della donna, un'imitazione di un modello presente nell'ambiente, da cui il soggetto ha appreso il comportamento, divenendo progressivamente desensibilizzato alle relative conseguenze dannose e associando la violenza al piacere sessuale, nella convinzione che la gratificazione sessuale si può ottenere rapidamente attraverso l'aggressione delle donne.

La teoria evoluzionista (sostenuta da Symons, 1979, Schields e Schields, 1983, Thornill e Thornill 1983-87, Marshall 1984, Thiessen, 1986, Ellis, 1989), ove si ritiene che la violenza sessuale sia un fattore quasi genetico, un impulso maschile a fecondare quante più donne possibili, soprattutto nella condizione di carenza delle qualità che lo renderebbero adeguato a soddisfare i criteri di selezione della femmina. Per meglio comprendere, in mancanza di quelle qualità

²⁰ G.PROIETTI *Lo stupratore*, in www.psicolinea.it; La componente aggressiva insita nella sessualità e i fattori conducenti che caratterizzano lo stupro, in Riv. Sess, Cic. N. 28.

fisiche, psicologiche, sociali che qualsiasi donna si aspetterebbe in un partner.²¹

Uno studio proferito da R. Holmes e S. Homes nel 1996 identifica quattro tipologie di stupratori e delle valutazioni atte a fornire ai criminologi informazioni utili sull'offender stupratore:

- una valutazione psicologica e sociale;
- una valutazione psicologica;
- una consulenza offerta agli intervistatori del reo in merito alle strategie di interrogatorio più efficaci²².

Secondo Holmes e Homes esistono quattro tipologie di stupratori:

- 1) Lo stupratore per compensazione: si tratta di un soggetto aggressivo e violento, scarsamente dotato di competenze sociali con un basso livello di autostima e, prova costantemente, sentimenti di inadeguatezza. Mostra una molteplicità di deviazioni sessuali e può essere dedito al travestitismo, al comportamento sessuale promiscuo, all'esibizionismo e al feticismo.

Quanto alle modalità esecutive dello stupro, Holmes elargisce che lo scopo principale è quello di aumentare la propria autostima attraverso l'atto sessuale; si percepisce come un "perdente" e il fatto di dominare anche per poco tempo un altro essere umano gli crea l'illusione di sentirsi importante.

Egli utilizza solo la forza strettamente necessaria per sottomettere la vittima. Si preoccupa del benessere fisico di essa.

In merito al colloquio criminologico, Holmes sostiene che non esiste una strategia preferenziale per interrogare un soggetto appartenente a questa tipologia; l'intervistatore deve sempre tenere

²¹ G.PROIETTI *Lo stupratore*, saggio presente in in www.psicolinea.it; *La componente aggressiva insita nella sessualità e i fattori conducenti che caratterizzano lo stupro*, in Riv. Sess, Cic. N. 28.

²² R. Holmes, Professore ordinario a Louiseville ha al suo attivo numerose pubblicazioni attinenti il fenomeno dei crimini a sfondo sessuale; S. Holmes è Professore associato presso l'Università della Florida Centrale ed è stato analista dei sistemi sociali presso il National Centre of justice degli Stati Uniti. I due autori hanno elaborato tali modelli per offrire contributi più concreti in merito al superamento della problematica criminologica dei sex offender aggressivi.

presente che il soggetto tende a risolvere i problemi di autostima attraverso lo stupro.

Egli ha bisogno, tramite il colloquio, di essere compreso e non condannato, per cui è fondamentale che a contatto con lui, si sviluppi un livello di empatia che lo porti a parlare di sé.

- 2) Lo stupratore per rabbia: Si tratta di un soggetto aggressivo piuttosto violento e molto competente. L'aggressione nei confronti della donna parte da un minimo di ingiurie verbali, passa attraverso l'aggressione fisica e può arrivare anche all'omicidio, in base alla quantità di rabbia che il soggetto deve far esplodere. Usa anche violenza mediante pugni e calci; una volta che il soggetto è sicuro di poter disporre della vittima, la degradazione costituisce un duplice scopo: per incrementare la sua eccitazione per instillare il terrore nella vittima.

Egli sente il bisogno di manifestare la sua rabbia con una moltitudine di comportamenti.

In merito al colloquio criminologico, tenendo conto dell'odio che provoca verso le donne occorre che sia condotto in maniera molto professionale, e che non sia un colloquio informale.

Una strategia utile parrebbe quella di iniziare il colloquio anche in presenza di una donna- intervistatrice anche per valutare inizialmente il grado di sofferenza dello status dell'offender ed appena mostra di insofferenza ed ostilità proporre una soluzione di intervista univoca. Questo spostamento simbolico può convincere il soggetto che l'intervistatore è più esperto e dotato di maggior potere della collega e ciò potrebbe influenzare in senso positivo il reo a collaborare.

- 3) Stupratore per potere: per questo tipo di soggetto, lo stupro rappresenta uno degli strumenti migliori per manifestare la propria virilità e il dominio su di un'altra persona. E' un individuo che prova un senso di superiorità molto forte ed è convinto che la violenza sessuale sia un diritto connaturato dell'uomo nei confronti delle donne.

secondo la sua visione, non si tratta solo di un atto sessuale, ma un'azione impulsiva predatoria. Il livello di aggressività molto alto impiegato nell'approccio con la vittima è segno di una psiche di totale dominanza e sottomissione della vittima. Egli è completamente indifferente al benessere della donna.

In merito all'osservazione scientifica, l'intervistatore deve considerare che è un soggetto con scarsi controllo degli impulsi e deve essere considerato vicino ad una valutazione clinica di disturbo della personalità. La diagnosi più frequente è la sociopatia o psicopatia.

L'approccio migliore è quello di agire mostrarsi come un autentico professionista e trasmettere la conoscenza del caso di specie e quindi di tutti i fatti e le prove a carico del soggetto; solo così possono annoverarsi discrete collaborazioni.

- 4) L'ultima categoria attiene allo stupratore per sadismo: si tratta del soggetto più pericoloso e, il suo obiettivo principale è quello di esprimere nella realtà le sue fantasie aggressive e sessuali. Desidera infliggere dolore fisico e psicologico alla sua vittima. Un' elevato numero di questa categoria soffre di disturbo antisociale di personalità e sono abbastanza aggressivi anche nelle attività quotidiane.

Nella psiche del soggetto esiste una connessione diretta tra aggressività e gratificazione sessuale, in quanto la violenza ha acquisito un significato erotico.

La componente di aggressione è molto alta; difatti l'obiettivo principale dell'offender non è insito a detenere il controllo sulla vittima bensì, causare il livello di dolore più alto possibile nella vittima. Si tratta di un crimine ritualistico poiché il reo esegue tutte quelle sensazioni che ha immaginato nella sua fantasia e che sono necessarie per la sua soddisfazione.

Quanto ai colloqui Holmes e Homes sostengono che non esiste una strategia d'elezione per rapportarsi a questo soggetto. Occorre

utilizzare una tecnica volta a captare i minimi particolari del caso e della biografia del soggetto.²³

²³ Il Criminal Profiling, in www.criminalprofiling.htm.

*Nell'ultima parte di questo elaborato sono affrontate due questioni distinte:
l'esecuzione penale e il trattamento rieducativo per i sex offenders.
Occorre per completezza espositiva porre l'accento sull'esecuzione penitenziaria,
quindi sugli interventi legislativi nella fase dell'esecuzione della pena e sul
trattamento rieducativo attuato per questa tipologia di autori tenendo conto,
preliminarmente, della profonda peculiarità delle questioni, non tanto perché i
sex offender meritino iniziative rieducative maggiori e migliori di altri detenuti,
ma per le specifiche esigenze di protezione (anche interna all'istituto in cui sono
ristretti), di sostegno e di riabilitazione.*

SEZIONE 3

TRATTAMENTALE

CAPITOLO 3

L'ESECUZIONE PENALE E IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO DEI SEX OFFENDERS.

Sommario: 1) I Sex offenders e l'art. 4 bis, comma 1 quater ord. pen 2) Divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656 , comma 9 lett a) c.p.p. 3)La gestione del sex offender; 4) Il trattamento rieducativo negli istituti di pena; 5) La recidiva: fattori di rischio, strumenti di rilevazione e valutazione; 6) I progetti di trattamento e il modello attuato presso la Casa di Reclusione Milano-Bollate; 7) Cenni sui principali modelli di trattamento in Europa e negli Stati Uniti. La castrazione chimica 8) La mediazione penale. Vittima e reo sessuale. Quali prospettive

1) I Sex offenders e l'art. 4 bis, comma 1 quater ord. pen.

Per assolvere alla funzione general-preventiva e per la presunzione pressoché assoluta di pericolosità sociale, il legislatore nel 2002 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario una particolare disciplina inerente al trattamento carcerario differenziato per i condannati di delitti di maggior gravità. Tra questi sono annoverati anche i delitti sessuali.

Vista la complessità della norma, in questa sede ritengo di dover far luce solo su un aspetto di questa disciplina, ovvero quello contenuto nel *comma 1 quater* del medesimo articolo, ma con una premessa che possa racchiudere globalmente la norma.

Tralasciando le pregresse modifiche legislative occorre soffermarsi sull'ultimo intervento del decreto legge n. 11 del 2009 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*

e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito poi in l. n. 38/ 2009.

La legge n. 38/2009 ha implementato le categorie del 4 bis ricollocando i reati sessuali nei vari commi. Ha subordinato la concessione dei benefici alla collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen. per condannati di delitti di cui agli artt. 600 – bis comma 1, 600-ter commi 1 e 2 e 609-octies c.p.(art. 4-bis comma 1 ord. pen.); mentre è stato ritenuto sufficiente dimostrare l’assenza di legami con la criminalità organizzata per coloro che si siano resi responsabili di uno dei delitti di cui agli artt. 600-bis secondo e terzo comma, 600-ter terzo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.(art. 4-bis comma 1-ter ord. pen.

Il legislatore del 2009 ha aggiunto, una quarta categoria al nuovo comma 1-quater dell’art. 4-bis ord. pen. che subordina la concessione dei permessi premio, del lavoro all’esterno e delle misure alternative alla detenzione (eccetto la liberazione anticipata) per i condannati per i delitti di cui agli artt. 609-ter c.p.; 609-quater c.p. e 609-octies c.p. all’osservazione in istituto della personalità per almeno un anno.²⁴

Questa novità legislativa rappresenta, la modifica più innovativa alla disciplina di accesso ai benefici penitenziari per i sex offenders.

Il nuovo comma 1-quater, ha imposto, quindi, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l’osservazione scientifica della personalità, condotta per almeno un anno, nei confronti dei condannati per il delitto di violenza sessuale semplice e aggravata, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo.

Secondo la novella tale osservazione deve avvenire all’interno dell’istituto di pena con l’aiuto di professionisti esperti in

²⁴ M.DONISELLI, *Funzione e ruolo nel sistema penale del processo per reati sessuali. Luci ed ombre dopo la legge 38/2009.*

psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

L'attività di osservazione, come poi si vedrà nei successivi paragrafi, è contemplata dall'art. 13 ord. penit. in funzione della predisposizione di un idoneo e speciale programma di trattamento.

La legge n. 38/2009 si limita a sancire il periodo minimo di osservazione della personalità, ma nulla dice riguardo al termine da cui l'annualità deve essere fatta decorrere, né sulle modalità di conduzione dell'osservazione che, però, si ritiene debbano avvenire, ai sensi dell'art. 27 comma 4 DPR 230/200. Una volta ricevuto il parere dagli esperti circa la modificazione da parte del condannato dei comportamenti devianti e sulle sue possibilità di reinserimento sociale, spetta al Tribunale di Sorveglianza a decidere se concedere o meno benefici penitenziari e le misure alternative: l'accoglimento della richiesta è, quindi, rimessa alla valutazione discrezionale e motivata dell'autorità giudiziaria, non essendo automatica alla scadenza dell'annualità.

Sul punto occorre considerare che ai fini della valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, per i sex offender si richiede un giudizio tecnico complesso, che non si fondi unicamente sulla valutazione di giudizi positivi di una buona condotta e sui pareri del direttore e del consiglio di disciplina. Quanto all'oggetto di valutazione, è richiesto un giudizio positivo in termini di pericolosità, che deve risultare inesistente o attenuata o comunque fronteggiabile con l'espiazione della pena in regime di misure alternative.²⁵

²⁵ F.DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, Cedam, 2011, pp 86-90.

2) Divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656 , comma 9 lett a) c.p.p.

Altro carattere ostativo per i sex offenders si deduce nell'art. 656 comma 9, lettera a) c.p.p. ove il legislatore ha posto l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive a chi abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit., per cui anche per coloro che hanno commesso reati di natura sessuale.

La norma pone come regola generale l'applicabilità della sospensione delle pene detentive brevi, precisamente non superiori a tre anni, ovvero a sei nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 Testo Unico in materia di stupefacenti.

A tale regola vi sono delle eccezioni, concepite come preclusioni rispetto alla sospensione e previste dal comma 7 e comma 9 dell'art. 656 c.p.p.

La condizione ostativa cui ci si riferisce in questa sede è quella prevista dal comma 9, lettera a); in questa sede il legislatore ha ritenuto inapplicabile la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive per i condannati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. estendendo così il carattere ostativo della norma anche nell'ambito dell'esecuzione della pena e rimarcando la presunzione di pericolosità sociale e la previsione di una pena a carattere retributivo.

Dalla lettura combinata del nuovo articolo 4 *bis* comma 1-*quater* ord. pen. si evince inoltre che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 comma 9 c.p.p. impone, che tutti i condannati per il delitti di violenza sessuale aggravata e semplice, escluse le ipotesi attenuate, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo dovranno trascorrere in carcere almeno dodici mesi prima di accedere ai

benefici penitenziari,²⁶ non concessi *de plano*, ma sulla base di percorsi, osservazioni della personalità valutazioni rigide cui si è discusso nel paragrafo precedente

3) La gestione del sex offenders nell'istituto.

Per l'Amministrazione Penitenziaria la gestione del detenuto sex offender risulta complessa ed articolata sia per l'impatto che questa categoria ha nell'ambiente penitenziario, nella *sub cultura carceraria*,²⁷ sia perché si tratta di rei primari ovvero che non hanno avuto esperienze carcerarie pregresse e sono destinati ad una lunga carcerazione visto l'inasprimento di pene previsto dalle leggi del 1996 e del 1998 .

Verso coloro resosi responsabili di atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto nei confronti di minorenni, le regole comuni dei ristretti si manifestano in atteggiamenti persecutori.

L'efferratezza dei crimini di cui si sono macchiati, li pongono al di là di ogni comprensione da parte di tutta la popolazione detenuta. Emerge quindi un delicato problema quello della collocazione logistica del detenuto all'interno della struttura carceraria di modo tale che si crei nella sub cultura appartenente ai ristretti, una cultura di difesa.

Occorre, in tale contesto distinguere tre strategie di collocazione:

1) la strategia di esclusione: ove la sorveglianza del sex offender avviene in ambito protetto o semi protetto con l'assegnazione ad una particolare sezione. Questa strategia si rileva tutte le volte in cui vengono individuati nei rei sia delle criticità nel corso del

²⁶ P.M.CORSO, *Commento al codice di procedura penale*, Casa editrice La Tribuna

²⁷ Per Sub-cultura carceraria si intende l'insieme degli atteggiamenti, consuetudini e valori che si innescano tra i ristretti. si tratta dell'adozione dei precetti volti all'autotutela dei gruppi ed anche di atteggiamenti che riflettono l'adozione di categorie morali ed intenti sanzionatori aggiuntivi a quelli inflitti dallo Stato.

trattamento murario, con gli operatori penitenziari sia per ciò che riguarda il rifiuto della responsabilità del reato commesso.

2) la *strategia di inclusione subordinata*: essa viene applicata laddove i detenuti vengono stimolati con attività lavorative intramurarie e con frequenti colloqui con educatori, psicologi e volontari; ed è volta a garantire un'attenta osservazione sulla personalità del reo per formare un programma trattamentale che prevede la concessione di misure alternative alla detenzione.

3) la *strategia di inclusione*: essa si caratterizza per la totale parificazione del sex offender con gli altri detenuti. In questa, il detenuto, accede alle stesse possibilità trattamentali intramurarie degli altri ristretti..

Nonostante le difficoltà di cui sopra, l'ufficio centrale del DAP, in una circolare ha reso noto il problema di gestione e di rieducazione dei sex offender e ha stilato un programma, contemplato dalla legge penitenziaria che prevede l'individualizzazione dei trattamenti, l'offerta e le opportunità di riflessione personalizzata dinanzi al reato commesso, sia singolarmente che in gruppo attraverso alcune terapie, di modo tale che il carcere diventi un luogo di riflessione rappresentando la pena come un'opportunità.²⁸

Prima di affrontare le specifiche metodologie trattamentali per i sex offender occorre analizzare alcuni passaggi del processo di rieducazione.

4) Il trattamento rieducativo negli istituti di pena.

Prima di affrontare le specifiche metodologie trattamentali per i sex offender occorre analizzare alcuni passaggi del processo di rieducazione.

Per attuare un trattamento rieducativo nei loro confronti, occorre procedere ad un'osservazione sui diversi fattori criminologici che

²⁸ Circ. D.A.P. 2 maggio 2001 n. 500422, in G. Zappa - C. Massetti, codice penitenziario e della sorveglianza, La Tribuna, 2011, pp.773 ss

ne hanno determinato la devianza e la commissione del reato considerando quindi, le condizioni, i motivi personali, socio-culturali presenti in essi.

Si discute in tal senso **dell'osservazione scientifica della personalità**, come già detto nel paragrafo 1 di questa sezione, richiamata dall'art. 13 comma 2, Ordinamento Penitenziario (26 luglio 1975 n. 354) e dall'art. 27 comma 1 del Regolamento di Esecuzione (DPR 30 giugno 2000 n. 230).

Il primo, art. 13 stabilisce che *“nei confronti dei condannati ed internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale”*; più ampio e dettagliato è il secondo, art. 27, il quale chiarisce che *“ l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio ad una normale vita di relazione”*.

Tale osservazione è effettuata da un gruppo di lavoro interdisciplinare, la cosiddetta *équipe*, di cui fanno parte Il Direttore, che lo presiede e lo coordina, l'educatore, l'assistente sociale, il sanitario, un rappresentante della Polizia Penitenziaria, nonché i professionisti esperti in psicologia, criminologia, e servizio sociale; essa è attuata nella fase iniziale dell'esecuzione detentiva nella quale si acquisiscono dati di carattere giudiziario e penitenziario; nonché dati clinici, psicologici e sociali. Successivamente il lavoro dell'*équipe*, qui sommariamente descritto, prosegue ad un'analisi delle esperienze di vita dell'interessato può, nel corso del trattamento, modificarsi lungo il percorso trattamentale.

Nella prassi le proposte trattamentali maturate nel corso dell'osservazione sono portate a conoscenza dell'interessato che

sottoscrive un vero e proprio “Patto Trattamentale” per acquisire un suo esplicito consenso.²⁹

Proseguendo a considerare il trattamento dei *sex offender*, occorre soffermarsi sul fatto che gli interventi degli operatori sono caratterizzati da un approccio di natura interdisciplinare e si focalizzano non solo sulla dimensione intrapsichica e sui comportamenti trasgressivi del soggetto ma in particolare sul reo in relazione al suo contesto vitale; questa attenzione secondo alcuni autori è in grado di evidenziare come ciascun reato si produca all’interno della comunità e che le possibili soluzioni vanno ricercate all’interno della comunità stessa.³⁰

Nel corso del trattamento vengono adottate diverse tecniche di rieducazione del reo sessuale fondate sui principi cognitivo comportamentali volte ad incidere sulle caratteristiche le caratteristiche della vittima al fine di concorrere a determinare:

- a) La modificazione delle preferenze sessuali;
- b) il miglioramento delle abilità sociali;
- c) la correzione delle distorsioni cognitive.

Il miglioramento delle abilità sociali è una metodologia che pone al centro dell’attenzione la competenza a svolgere uno specifico compito.

Quanto alla valutazione e modificazione delle distorsioni cognitive, come ampiamente detto, può avvenire utilizzando tre diversi modelli di fattori cognitivi.

Il primo, illustra le distorsioni cognitive e le identifica come una sorta di autogiustificazione che permettono al reo di negare, minimizzare e razionalizzare il comportamento.

Il secondo descrive gli atteggiamenti che danno luogo alla violenza sessuale ed il terzo illustra le distorsioni di pensiero da cui sarebbero disturbati i *sex offender*

²⁹ D.PAIARDI, Oltre a sorvegliare e punire, prospettive di psicologia giuridica, p. 220 e ss.

³⁰ *Idem sopra*

Il trattamento deve fondarsi sul principio della responsabilità penale personale; quindi deve portare i sex offender al riconoscimento della propria condotta criminale, cercando di comprendere l'origine del problema e affrontando i danni cagionati alle vittime.

È necessario che siano attivate in essi strategie di autocontrollo sia psicologiche che emotive intraprendendo un cammino di rivisitazione del delitto commesso.

Presupposto per l'inizio del percorso è che il condannato deve prestare il proprio consenso al trattamento; dopodiché vengono esperite alcune fasi quali:

- a) l' orientamento della scelta e patto trattamentale: gli operatori incontrano i singoli detenuti per approfondire la motivazione al trattamento ed indirizzare l'utente verso una condivisione al trattamento;
- b) la valutazione del singolo detenuto e colloqui: attraverso questa fase gli operatori acquisiscono notizie anamnestiche personali e familiari relative alla scuola, al lavoro, all'ambito familiare e relazionale alla storia delinquenziale ai dati giudiziari e al fenomeno del delitto commesso;
- c) la valutazione di intervento: in questa fase si valuta l'opportunità della somministrazione di test per valutare i disturbi psicopatologici o patologie mentali il cui accertamento dovrà determinare la prosecuzione del trattamento in istituto;
- d) i gruppi di incontro: in tale fase vengono organizzati degli incontri a gruppo ove sono affrontati diversi temi salienti: immagini di sé, percorsi di vita, percezione della sessualità, danni alla vittima, rielaborazione del fatto, abilità sociali etc..
- e) le attività trattamentali in senso stretto, quindi attività istruttive, professionali, lavorative.

Si tratta quindi di una terapia di gruppo quale metodo di incontro e di analisi per un miglioramento e recupero.

Le varie discussioni in atto fanno sì che i sex offender assumono un'importante ruolo di contrasto, di identificazione di riconoscimento e di analisi del reato.

Lo scambio di opinioni può svelare e far affrontare nuove problematiche a chi le racconta.

La condivisione in gruppo obbliga i partecipanti a riflettere sui propri modelli comportamentali e permette una nuova lettura dell'esperienza vissuta.

La specificità sia della formazione che dell'intervento nasce dalla natura stessa del reato che richiede un'analisi a diversi livelli e un lavoro di natura multidisciplinare svolto da un'equipe.

Tale deve tener conto di diversi piani: individuale, familiare e sociale. E che dia risalto alle condizioni pre e post detenzione nell'ambito di un progetto trattamentale.

5) La recidiva: fattori di rischio, strumenti di rilevazione e valutazione.

I delitti di natura sessuale sono considerati **ad alto tasso di recidiva** proprio perché il comportamento illecito è espressione della personalità dell'autore.

L'obiettivo degli esperti è quello di individuare mediante strumenti di rilevazione **i potenziali fattori di rischio** che possono concorrere alla reiterazione del reato.

Quest'analisi diviene fondamentale per muovere pendenze giudiziarie e fasi di esecuzione penale, in particolare per disporre misure penitenziarie adeguate ed ottimizzare il tempo e le risorse di cui destano i giudici i magistrati e il personale dell'amministrazione penitenziaria.

Occorre considerare che il rischio di recidiva può essere valutato in un'ottica psicosociale, clinica e da ultimo criminologica.

Ciò permette di comprendere quali sono state le circostanze e le motivazioni che hanno portato il reo a commettere l'azione delittuosa.

Nell'ambito della ricerca sulla recidiva sessuale, alcuni studiosi quali Hanson, Harris, Loza hanno individuato due tipologie di fattori di rischio:

- 1) fattori di rischio statici;
- 2) fattori di rischio dinamici.

I primi, (statici) sono variabili immutabili, che si riferiscono agli antecedenti personali e criminali del reo; ad esempio l'età, il tipo di reati, la tipologia delle vittime e definiscono la condizione generale del rischio che lo caratterizza nel lungo periodo.

I secondi, (dinamici) o bisogni criminogeni, sono quei fattori suscettibili di cambiamento nella sfera psicologica e relazionale della vita del soggetto; essi possono essere considerati come caratteristiche della personalità del delinquente; tra questi troviamo impulsività, rabbia, ma anche psicosi, uso di sostanze stupefacenti, alcoolismo.³¹

Uno dei modelli teorici di autodisciplina del reato è stato proposto da T. Ward e S.M. Hudson nel 1998, ed è il cd *Self Regulation Model*.

Si tratta di uno studio specifico per i sex offender che ha come obiettivo quello di evidenziare in modo più completo i diversi processi psicologici che guidano i tali autori verso la recidiva.

Tale modello articola il percorso verso la recidiva in 9 fasi quali:

1. un evento di vita scatenante;
2. il desiderio di attività violente ed abusive;
3. l'individuazione di obiettivi relativi all'abuso sessuale;
4. la selezione di strategie di pianificazione;
5. il verificarsi di una situazione ad alto rischio e/o di un contatto con la vittima;

³¹ L.VOLPINI-T.MANNELLO-G.DE LEO, *La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori dei reati: una proposta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2010, p. 150-151.

6. l'esigenza della gratificazione immediata dell'impulso sessuale;
7. la realizzazione dell'abuso sessuale;
8. la valutazione dell'abuso;
9. l'atteggiamento verso futuri abusi.

Per l'analisi della recidiva nei reati violenti è stato utilizzato lo *Stable 2000*; si tratta di un protocollo di valutazione del rischio di recidiva dei sex offender che avviene mediante :

1. l'analisi degli antecedenti storici
2. l'azione del reato
3. *range* di fattori di rischio attuali validati empiricamente, attraverso il manuale di valutazione della recidiva *Stable 2000*³².

Nel merito del percorso *de quo*, l'analisi degli antecedenti storici avviene attraverso lo strumento del colloquio clinico volto ad inquadrare la storia del soggetto a partire dagli episodi critici della sua vita che possono aver costituito fattori a-specifici del rischio di devianza; tali sono generalmente collegati all'aspetto dello sviluppo fisico, psichico e sociale del soggetto. Quanto all'individuazione di determinati indici di rischio a-specifico vanno poi confrontati e collegati all'analisi dell'azione violenta che costituisce l'esordio della personalità del soggetto, per cogliere nell'azione stessa le motivazioni, le azioni, le emozioni e i nodi critici che hanno innescato e accompagnato la sua esecuzione.

Lo *Stable 2000*, è utile per analizzare e approfondire quanto i nuclei storici del soggetto hanno favorito il compimento del reato siano al momento della valutazione e del futuro potenzialmente attivi e quindi suscettibili di innescare il ripetersi di un'azione illecita violenta.

Con questa metodologia viene fornita una traccia di osservazione volta a selezionare quegli aspetti presenti nella situazione attuale

³² Lo *Stable 2000* è un protocollo d'intervista che si configura come particolarmente adatto a rispondere in modo sistematico e rigoroso alle richieste di tipo conoscitivo poste in sede di consulenza tecnica; esso si integra bene con gli altri strumenti di intervista e di valutazione utilizzati durante le indagini.

del reo che la ricerca scientifica definisce fattori di rischio valutandola in una scala di punteggi.³³

Come già ampiamente descritto nella parte criminologica di questo elaborato, per intraprendere un valido percorso trattamentale, oltre alla valutazione della recidiva, occorre che l'operatore acquisisca la consapevolezza circa la personalità multi sfaccettata de sex offenders.

6) I progetti di trattamento e il modello attuato presso la Casa di Reclusione Milano-Bollate.

Per la popolazione carceraria, ma in particolare per i sex offenders, l'espiazione della pena intesa a carattere punitivo-retributivo non ha alcuna utilità per una duplice ragione: *in primis* perchè i reati sessuali commessi sono, per la maggioranza dei casi, di natura compulsiva e la pena non può essere considerata un valido deterrente alla ripetizione incontrollata dell'impulso e, poi per il fatto che il carattere retributivo della pena si scontra con la questione dell'isolamento del reo sessuale proprio per la natura del reato, che provoca una sorta di ibernazione che viene meno quando questo termina di scontare la pena e rientra in libertà con, o forse, maggiori problematiche del suo ingresso.

Per questa tipologia di rei, è parso opportuno stilare un programma di trattamento *ad hoc* che tenesse conto sia dei fattori multicausali presenti nella persona che dei vari deficit.

In Italia la prima iniziativa trattamentale per i sex offenders è stata attuata presso la Casa Circondariale di Lodi.

Essa è costituito da: una fase individuale; e una fase di gruppo analitica

³³ L. VOLPINI-T.MANNELLO-G.DE LEO, in La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2010, pp 157-158.

L'indirizzo trattamentale utilizzato è di tipo analitico - socio cognitivo e si focalizza sul paradigma della complessità del crimine e del reo.

Il primo obiettivo del trattamento consiste nel far emergere tutte le risorse che il soggetto ancora possiede in quanto necessarie per poter iniziare un percorso di rilettura dell'esperienza personale.

Inoltre, impostare la relazione sul riconoscimento delle risorse che si possiede piuttosto che sulla patologia, equivale a stabilire una strategia di meta-confronto, e al contempo favorire lo sviluppo di una buona relazione terapeutica.

Superata la fase individuale, nella quale sono selezionati i detenuti "*idonei*", si è proceduto a quella di gruppo definita analitica; essa si fonda sulla centralità dell'elaborazione emotiva del gruppo e sulle difficoltà emerse da ciascun partecipante.

Un altro progetto si rinviene presso l'Istituto Penitenziario di Biella, in un'apposita sezione ove è stato proposto un percorso trattamentale per i delinquenti sessuali basato su gruppi trattamentali distinti per tipologie (vita e problematiche relazionali all'interno delle sezioni; autobiografia del detenuto e giochi di ruolo; dinamiche emozionali correlate al delitto).

Il Provveditorato della Regione Puglia, attraverso il progetto S.P.E.R.A.R.E. ha individuato, tra i diversi ambiti di intervento sui sex offenders, molteplici azioni strategiche: gruppi di auto-mutuo-aiuto per i detenuti definitivi; azioni dirette alle famiglie dei detenuti; attività di coordinamento con enti ed istituzioni interessate; azioni di monitoraggio e valutazione.

Nella Casa Circondariale di Prato si è dato avvio, al progetto formativo e trattamentale In.Tra.For WOLF costituito da una fase preliminare dalla formazione degli operatori penitenziari.

A ciò è seguito un iter trattamentale diversificato costituito da varie attività al fine di stimolare le abilità sociali e la cultura dei reati

mediante corsi di alfabetizzazione; tecniche psicomotorie e di autocoscienza; corso arte terapia, corso di autobiografia etc.³⁴

Ma il più importante progetto in essere ove in questa sede è opportuno descrivere dettagliatamente è stato, ed è quello attuato dal 2005 nella Casa di Reclusione di Milano-Bollate.

Si tratta di un progetto di trattamento penitenziario intensificato per gli autori di reati sessuali, denominato Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di trattamento Intensificato e Sezione attenuata promosso dal Centro Italiano per la promozione della Mediazione presente a Milano.

Esso si propone di rispettare il dettato costituzionale relativo alla rieducazione del condannato ma anche di trattare le anomalie dei sex offenders cercando di ridurre la recidiva.

L'obiettivo principale è il mutamento della personalità del reo, partendo dal presupposto che il comportamento sessuale illecito costituisce solo una parte della vita del sex offender e che questo sia in grado col tempo, di acquisire nuovi stili di comportamento e di rivedere in modo critico l'azione delittuosa compiuta.³⁵

Quanto alla metodologia, il trattamento è costituito da due fasi:

1. la fase pre- trattamentale detta anche fase valutativa;
2. la fase trattamentale.

La fase pre - trattamentale è una fase preliminare comune a tutti i partecipanti; si tratta di un intervento finalizzato a contrastare la minimizzazione del reato e ad accertare la reale motivazione del detenuto di sottoporsi a questo percorso.

Per comprendere a fondo le motivazioni è predisposto un *Patto Trattamentale Individuale* sottoscritto dal reo sessuale, volto a definire il contesto, gli strumenti e gli operatori che cooperano nel trattamento intensificato.

³⁴ G.M. SURACE, *Crimini sessuali risposte punitive e risocializzazione*, in Rass. Penit. Crimin., 2010, pp.136 e

ss

³⁵ M.L.FADDA, *Il trattamento rieducativo dei detenuti sex offenders*, in Riv. Sessuol. Vol.35-n.2; Aprile-Giugno 2011, pp.126 e ss

Questa fase prevede una durata di 50 ore (circa 3 mesi) divise in 10 ore di colloqui criminologici individuali e 40 ore di colloqui psicologici di gruppo.

Successivamente si sviluppa il programma di trattamento vero e proprio i cui aspetti sono riconducibili sommariamente:

1. alla ristrutturazione cognitiva ed educativa alle abilità sociali: quest'attività, come tutte le altre a seguire, si svolge in gruppo e consente al soggetto di auto valutarsi, di tollerare gli stati emotivi al fine di migliorare l'autostima, diminuire l'isolamento ed affrontare la problematica del reato.
2. Alla sensibilizzazione corporea: anche quest'attività si svolge in gruppo;
3. All'attivazione della comunicazione che si propone di migliorare le modalità di comunicazione e confronto;
4. Alla gestione pacifica dei conflitti che prevede la gestione dello stress e della collera;
5. Alla prevenzione della recidiva che viene esperita mediante una tecnica terapeutica di tipo cognitivo-educativo volta a ricostruire le scelte di vita dell'aggressore; ma non solo, in quanto viene attuato un monitoraggio continuo di pensieri e di impulsi sessuali antecedenti e conseguenti all'abuso. Si propone di identificare le strategie di evitamento più opportune.³⁶

Poi vi sono i colloqui individuali: si tratta di un'attività volta ad accogliere ed ascoltare i soggetti che presentano conflitti intrapsichici non affrontabili in gruppo.

La seconda fase prevede la costituzione di una Sezione Attenuata, in conformità dell'art. 115, comma 3 Reg. esec. ove sono destinati i soggetti dimessi dal trattamento intensificato.

In questa fase i sex offenders sono collocati con altri condannati in via definitiva e con i giovani adulti che, rispettivamente sono prossimi ad accedere a benefici penitenziari e misure alternative

³⁶ D.PAJARDI, *Oltre a sorvegliare e punire, collana di: Prospettive di psicologia giuridica*, 2008, Giuffrè Editore, p. 226 ss.

come il lavoro all'esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà etc. Questa coabitazione ha come obiettivo quello di superare la sub cultura carceraria, di cui si è discusso nei paragrafi precedenti

La sezione attenuata accoglie i sex offenders per un periodo di sei mesi; di modo tale che si valorizzi l'autonomia e soprattutto la responsabilizzazione dei ristretti; in essa vi è la possibilità di organizzare le attività giornaliere ed anche quelle culturali e ricreative sostenute dalla comunità esterna e, ad avere con essa incontri più frequenti.

Questo trattamento, con gli anni, ha prodotto diversi effetti:

dal punto di vista criminologico, i sex offenders hanno accesso ad un trattamento specifico volto a studiare e superare i fenomeni criminosi presenti nel singolo reo.

Quanto alla recidiva, sulla base dei risultati raggiunti, si legge che essa nel trattamento ha ridotto la recidiva specifica e questo costituisce un buon risultato oltre al fatto che si è data piena esplicazione al dettato costituzionale di cui all'art. 27, comma 3.

Analizzando la questione dei sex offenders si evince come vi sono stati molti passi avanti nella fase del trattamento rieducativo in Italia.

7)Cenni sui principali modelli di trattamento in Europa e negli Stati Uniti. La castrazione chimica

A favore degli autori di reati sessuali sono stati presentati e sperimentati diversi progetti di trattamento, quali tra i tanti, il Progetto Challenge in Inghilterra, il Progetto Naval Carnero, in Spagna, il Progetto Step, il trattamento in TBS in Olanda e molti altri ove i contenuti, per quanto possano variare gli aspetti applicativi, sono tutti orientati ad abbattere la negazione del reato, a stimolare la consapevolezza degli effetti dannosi sulla vittima con lo scopo di rinforzare la motivazione a non commettere altri delitti, ad esprimere distorsioni cognitive al fine di metterle in discussione, alla valutazione dello stile di vita e della personalità con lo scopo di migliorare le funzioni ed abilità sociali; a controllare le fantasie perverse, intese come elemento predittivo del ritorno all'abuso, al fine di controllare l'eccitazione deviante, alla individuazione di situazioni di rischio, sentimenti, stati d'animo e pensieri che potrebbero condurre alla recidivazione della condotta.³⁷

Dall'analisi della letteratura internazionale sono emerse altre metodologie di intervento nell'ambito del trattamento dei sex offenders che anziché privilegiare i cambiamenti sulla persona, come quelli di cui si è parlato sin ora, privilegiano la modificazione del corpo del soggetto, e precisamente dei suoi istinti sessuali.

Più precisamente ci si riferisce alla cosiddetta *castrazione chimica* che è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti, in

³⁷ G.M.P. SURACE, *Crimini sessuali, risposte punitive e percorsi di risocializzazione. Il progetto del PRAP Calabria*, in *Rassegna Penitenziaria*, pp 135 ss.

particolare nello Stato della California, nel 1997 e si è estesa a catena in altri Stati e in diversi Paesi europei³⁸.

Difatti questo tipo di trattamento è già in uso in Germania, solo se la persona ha compiuto i 25 anni di età ed è idoneo al trattamento; in Svezia, solo col consenso dell'interessato e qualora risulti recidivo; in Danimarca e in Francia ed anche in Belgio ove sussiste l'obbligo del percorso trattamentale prima e dopo la sentenza di condanna e l'assunzione di farmaci antiandrogeni.

La castrazione chimica è considerata una metodologia efficace e priva di controindicazioni gravi. E' un tipo di intervento corporeo utilizzato nei casi in cui il reo abbia un alto rischio di reiterazione delle condotte sessuali e consiste nella somministrazione di farmaci dagli effetti androgeni che portano ad un decremento dei livelli di testosterone.³⁹

Questo trattamento viene applicato a pedofili o stupratori e a soggetti considerati sessualmente devianti e quindi portatori di anomalie sessuali.

Con i farmaci utilizzati nella castrazione chimica è possibile ridurre lo stimolo sessuale di soggetti dotati di una sessualità abnorme.

La castrazione chimica ha suscitato diverse perplessità. Alcuni autori (tra cui U. Fornari), infatti sostengono che sia un intervento palliativo e che quindi risolve solo temporaneamente il problema, o meglio congela il problema fino a che, sotto controllo medico, il soggetto prende il farmaco.

Ad essere messo in discussione è anche il presupposto di questo tipo di trattamento secondo il quale le cause del comportamento sessuale deviante si ricercano solo all'interno dell'individuo e non tenendo in

³⁸ V. CUZZOCREA-G.L. LEPRI, *Il trattamento degli autori di reati sessuali. castrazione chimica: aspetti e problemi*, centro di psicologia giuridica di Roma.

³⁹ Nello Stato della California il trattamento ormonale viene somministrato obbligatoriamente per chi è recidivo e, a discrezione del giudice nei confronti di chi ha commesso per la prima volta il reato di natura sessuale. Oltre alla California tale trattamento si è esteso nella Montana, nello stato della Georgia e consiste nella somministrazione di steroidi a partire dalla settimana precedente la scarcerazione fino a quando è necessario. Particolare questione emerge nello Stato dell'Oklahoma ove è imposta al condannato sa la castrazione chimica che chirurgica qualora sussistono due su otto circostanze aggravanti.

considerazioni quei fattori socio culturali e comunque in un contesto allargato.

8) La mediazione penale. Vittima e reo sessuale. quali prospettive?

Nel sistema dell' esecuzione penale accanto all'irrogazione di una pena detentiva inflitta a seguito di una sentenza di condanna, trova spazio il principio del rispetto della dignità della persona condannata che diviene soggetto di diritto a un trattamento rieducativo individualizzato, volto al reinserimento sociale; egli diviene soggetto di un percorso di cambiamento individualizzato che presume un'adesione e un consenso consapevole ad un progetto rieducativo finalizzato alla sua reintegrazione sociale.

Il richiamo alla giustizia riparativa trova fondamento nell'art. 27, comma 1 Regolamento di esecuzione (DPR 230/00), che recita che, durante l'osservazione, il condannato/internato deve essere sostenuto dagli operatori penitenziari *nella riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.*⁴⁰

Tra le righe dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, la riparazione fa parte dell'ultimo atto dell'opera rieducativa ed è un diritto precostituito del condannato a ricevere l'aiuto per maturare la disponibilità e la capacità ad intraprendere un percorso riparativo rispetto a chi il fatto l'ha subito ponendo come obiettivo la ricostruzione della relazione tra gli antagonisti⁴¹.

Si tratta quindi di un modello trattamentale di responsabilizzazione del reo e un impegno simbolico o reale rispetto alle vittime di reato.

⁴⁰ M.P.GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa: tra responsabilità e riparazione*. Atti del Convegno Comportamenti criminali, impatti e reti sociali, Milano, 10-12 maggio. Crinve 2013.

⁴¹ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *esperienze di giustizia riparativa*. (2012-2013)

Da alcuni anni gli attori sociali hanno preso in considerazione la giustizia riparativa anche rispetto ai reati sessuali, attraverso la mediazione comunicativa o dialogica, nonostante tali reati incidono sulla parte più intima della vittima, portando conseguenze psicologiche e talvolta psichiatriche che si ripercuotono sullo stile di vita, sul grado di autostima e sulle relazioni con gli altri.

In merito alla fattibilità di percorsi di mediazione nei casi di violenza sessuale, soprattutto tra conoscenti occorre tenere in considerazione *in primis*:

la volontarietà della partecipazione della vittima che rappresenta un aspetto imprescindibile in ogni mediazione; si tratta dall'assoluta convinzione e desiderio della vittima di incontrare il reo.

Esiste, infatti, la possibilità che la vittima non desideri vedere di nuovo il proprio aggressore o che non voglia fargli sapere le sue emozioni e l'impatto che il reato ha avuto sulla sua vita. In questi casi la mediazione non è una strada percorribile, in quanto può comportare il rischio di forzare la vittima stessa in un percorso che non si sente pronta ad affrontare.

Un altro aspetto che va tenuto presente tra autori di violenze sessuali, riguarda il momento temporale in cui la mediazione deve svolgersi: è possibile che ci siano vittime che esprimano il desiderio di incontrare il proprio aggressore subito dopo la commissione del reato. Normalmente, però, la vittima necessita di tempo per poter essere in grado di ripercorrere l'accaduto ed avere le energie necessarie per affrontare una situazione comunque di grande sofferenza come la partecipazione ad una mediazione. Per questo occorre considerare che la fase dell'espiazione della pena sia la più adatta per l'incontro tra vittima e reo.⁴²

⁴² B.MORETTI, *Mediazione e reati violenti contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa*; estratto dal Volume di G. Mannozi: *Mediazione e diritto penale: dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*. Ed Giuffrè, 2004.

Nei casi di questi reati complessi occorre valutare un sistema di giustizia che affronti il reato nella sua complessità.

Nella riparazione occorre tenere in considerazione il fatto di assolvere alle istanze di giustizia ma anche e soprattutto dei soggetti coinvolti nel fatto, giungendo così ad un'auspicabile risposta integrata e multifattoriale all'evento stesso.

BIBLIOGRAFIA

- A.BANDURA, Autoefficacia, teorie ed applicazioni, ed. Erickson, 2000;
- B.MORETTI, Mediazione e reati violenti contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa, ed. Giuffrè, 2004.
- C.CESARI-G.GIOSTRA, Commento all' art. 4- bis ord. penit. in Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo, a cura di F. Dalla Casa, ed. Cedam 2011;
- D. PAJARDI, oltre a sorvegliare e punire, ed. Giuffrè, 2008;
- G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, ed. Utet, 1996;
- G.FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale parte speciale, I delitti contro la persona, Ed. Zanichelli, 2008;
- G.M. SURACE, Crimini sessuali, risposte punitive e risocializzazione, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2010.
- G.ZAPPA- C. MASETTI, Codice penitenziario e della sorveglianza, Casa editrice La Tribuna;
- I. ALFONSO, Violenza sessuale, pedofilia e corruzione di minorenni, In Collana diretta da L.D. Cerqua, ed. Cedam, 2008;
- I.MERZAGORA BETSOS- G.PONTI, Compendio di criminologia, ed. Raffaello Cortina Editore, 2008;
- I.MERZAGORA BETSOS, Lezioni di criminologia, soma psiche polis, ed. Cedam, 2001;
- L. VOLPINI- T.MANNELLO-G-DE LEO, La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reati sessuali, in rassegna penitenziaria e criminologica, 2010;
- L.FISHER, Il trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1990;
- M. VALCARENGHI, Ho paura di me, ed. Mondadori, 2009;

M.L.FADDA, Il trattamento rieducativo dei detenuti sex offender, in Rivista sessuologia, Vol. 35, 2011:

P.CORSO, Commento al codice di procedura penale, casa editrice la Tribuna, 2008;

SITOGRAFIA

www.cortecostituzionale.it;

www.rassegnapenitenziaria.it;

www.onap-profiling.org;

www.psicolinea.it;

www.criminalprofiling.htm;

